



COMUNE DI CHIETI

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 19

Data 10 novembre 2020

OGGETTO: Art. 82 e s.m.i. del T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 14.40 presso la sede comunale in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia)

Convocata a norma di legge, si è riunita la:

GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

SINDACO	FERRARA	<i>dott. Pietro Diego</i>
VICE SINDACO	DE CESARE	<i>dott. Paolo</i>
ASSESSORI	CASCINI	<i>dott. Giancarlo</i>
	DELLA PENNA	<i>d.ssa Tiziana</i>
	GIAMMARINO	<i>d.ssa Anna Teresa</i>
	MARETTI	<i>d.ssa Mara</i>
	PANTALONE	<i>dott. Manuel Carlo</i>
	RAIMONDI	<i>avv. Enrico</i>
	RISPOLI	<i>dott. Stefano</i>
	ZAPPALORTO	<i>sig.ra Chiara</i>

*Presiede il Sindaco **dott. Pietro Diego FERRARA.***

*Partecipa il Segretario Generale **avv. Celestina LABBADIA.***

Seduta del **10 NOV. 2020**

Delibera N. **19 -**

OGGETTO :Art.82 e s.m.i. del T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale. .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

che in data 20 e 21 settembre 2020 (I turno) e 4 e 5 ottobre 2020 (turno di ballottaggio) hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

che in data 7 ottobre 2020 è stato proclamato eletto Sindaco il dott. Pietro Diego Ferrara;

che in data 9 ottobre 2020 sono stati indicati gli eletti alla carica di consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020; come da verbale dell'Ufficio elettorale Centrale, depositato in Segreteria Generale in data 9 ottobre 2020;

che con decreto sindacale n. 5 del 16 ottobre 2020, prot. n. 69260, sono stati nominati i componenti della Giunta comunale;

che con delibera di consiglio Comunale n. 1 del 22 ottobre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto alla convalida del Sindaco e dei consiglieri neo-eletti;

Visto l'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare: l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

Considerato che con il citato DM sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci rispetto alle quali devono essere parametrizzate e definite le indennità dei Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli;

Considerato, quindi, che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 119/2000

Considerato, altresì, che per il Presidente del Consiglio Comunale l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 5, del D.M. n. 119/2000;

Visto l'art. 82 - 1° comma - ultimo capoverso, del T.U. 267/2000, in base al quale le indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali sono dimezzate "per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa";

Precisato quindi che l'indennità di funzione **compete senza il dimezzamento** previsto dall'ultimo

periodo del primo comma dell'art. 82 agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

*Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in **aspettativa non retribuita** a' sensi dell'art. 81 del T.U.;*

Lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro. 14 agosto 2008n. 15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);

- *Lavoratori autonomi ed imprenditori;*

- *Pensionati;*

- *Casalinghe;*

- *Studenti;*

- *Militari;*

- *Privi di occupazione.*

Visto:

- l'art. 83 del d. lgs. n. 267/2000 recante "**Divieto di cumulo**" a norma del quale "*gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche*".

- L'art. 81 d. lgs. medesimo, recante: "**Aspettative**" a mente del quale "*..omissis...i presidenti dei consigli comunali e provinciali,...omissis..... e i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.....omissis...*"

l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi del quale : "*Per esigenze di finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti : le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province...omissis...; le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali....omissis...;*

Dato atto che, in applicazione del citato art. 1, comma 54, della Legge 266 del 23.12.2005, l'ammontare delle indennità di carica degli amministratori risultante alla data del 30 settembre

2005, è stato ridotto del 10% , a partire dal 1° gennaio 2006, come da prospetto di cui alla nota del Dirigente del III Settore , prot. 390/339 del 20 gennaio 2006, che di seguito si riporta:

Carica	Indennità risultante al 30 settembre 2005	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Indennità spettante al 1° gennaio 2006
Sindaco	€ 5.260,11	€ 4.734,09	€ 4.734,09
V.Sindaco	€ 3.945,09	€ 3.550,58	€ 3.550,98
Assessore	€ 3.156,07	€ 2840,46	€ 2840,46
Presidente CC	€ 3.156,07	€ 2840,46	€ 2840,46

Dato atto:

che , l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che *“ Con decreto del Ministero dell'Interno , adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del D.Lgs. 267/2000,....omissis..... gli importi delle indennità già determinati ai sensi dell'art. 82, comma 8, sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni di una percentuale pari....omissis....pari al 7% per i comuni con popolazione tra i 15.001 e 250.000 abitanti”;*

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7 , del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Considerato , altresì, che la Corte dei Conti , sezione autonomie, con deliberazione n. 24/2014/QMIG , ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10% , ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54, della legge 266/2005;

Considerato, inoltre, che la Corte dei Conti - sezione delle Autonomie- , con delibera n. 3 del 29 gennaio 2015, è tornata nuovamente a pronunciarsi in ordine alla corretta modalità di calcolo dell'indennità e dei gettoni di presenza da corrispondersi in favore degli amministratori degli enti locali ;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, così come evidenziato dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie- nel parere n. 3 del 29 gennaio 2015:

- l'originario meccanismo normativo di determinazione degli emolumenti in parola, disciplinato dall'art. 82 del TUEL e dal D.M. 119/2000, è stato significativamente inciso da una pluralità di disposizioni che sono intervenute a porre vincoli, riducendo la platea dei destinatari dell'indennità e diminuendone progressivamente la misura ;
- il disorganico corpus normativo, stratificatosi nel tempo, ha posto e continua a porre delicate questioni di coordinamento e di coerenza sistematica anche in ragione del protrarsi "*sine die*" di una sorta di regime transitorio attesa la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'art.5 comma 7 del D.L. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità le congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal D.M. 119/2000;
- è stata confermata l'attualità delle indicazioni rese dalla sezioni riunite della corte dei Conti con delibera n. 1/2012 in ordine al carattere strutturale, e non meramente transitorio o eccezionale, delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 54, della Legge 266/2005;

Dato atto :

che l'art. 57 -*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il comma 8 *bis* dell' art. 82 del TUEL, dettando disposizioni riguardanti la sola misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti pertanto qui di non interesse;

che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e Finanze datato 23 luglio 2020 è stato disposto il solo incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Che le recenti pronunce delle varie Corte dei Conti (da ultimo Corte Conti Sez. Reg. Puglia –parere n.26 del 24.03.2020) hanno ribadito di non discostarsi dall'autorevole e consolidato orientamento esposto dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012, in merito alla vigenza del meccanismo di determinazione dei compensi *ut supra* indicato, che richiede l'applicazione della riduzione della indennità di carica di cui all'art. 1, comma 54 della legge 266/2005;

che le recenti pronunce della Corte dei conti (da ultimo Corte Conti Sez. Reg. Puglia – parere n. 26 del 24.03.2020) hanno esplicitato, altresì, che in assenza del D.M., di cui all' art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, non opera la riduzione del 7% prevista dalla citata norma.

Considerato che il carattere contingente e disorganico delle diverse normative intervenute nel tempo hanno concorso ad imprimere al quadro normativo di riferimento una sostanziale incertezza comprovata anche dalle numerose richieste di parere formulate sulla specifica materia dagli Enti territoriali alla Corte dei Conti ;

Atteso :

che, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, le indennità degli amministratori, così come rideterminate, ai sensi dell'art.1, comma 54, della L. 266/2005, sono state ulteriormente ridotte del 7%, dalla precedente amministrazione, così come previsto dal citato art. 5, comma 7, del DL 78/2010 conv. 122/2010;

che la citata riduzione del 7%, pur essendo prevista per un periodo non inferiore a tre anni, è stata applicata fino alla scadenza del mandato della precedente amministrazione, quale rinuncia volontaria ad una parte dell'indennità (corte dei conti –Sez. Controllo Veneto delibera n. 132/2015);

Ribadito che le recenti pronunce della Corte dei conti (da ultimo Corte Conti Sez. Reg. Puglia – parere n. 26 del 24.03.2020) hanno esplicitato, altresì, che in assenza del D.M., di cui all' art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, non opera la riduzione del 7% prevista dalla citata norma

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, neo-eletto, al Vicesindaco, agli Assessori Comunali e al Presidente del Consiglio Comunale neo –nominati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000 e dal DM n. 119/2000, in linea con la delibera n.1 del 12 gennaio 2012 della Corte dei Conti, in Sezioni Riunite, resa in funzione nomofilattica, confermata con delibera n. 24/2014 della Corte dei Conti sez. Autonomie, come da seguente prospetto:

Carica	Indennità risultante al 30 settembre 2005	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Indennità spettante
Sindaco	€ 5.260,11	€ 4.734,09	€ 4.734,09
V.Sindaco	€ 3.945,09	€ 3.550,58	€ 3.550,58
Assessore	€ 3.156,07	€ 2840,46	€ 2840,46
Presidente CC	€ 3.156,07	€ 2840,46	€ 2840,46

Dato atto che le indennità di cui sopra verranno ridotte al 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita", come sopra specificato ;

Visto l'art. 10 del DM 119/1999 che testualmente recita : " A fine mandato l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotti per periodi inferiori all'anno";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del Dirigente Coordinatore ad interim della Segreteria Generale, nonché il parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del IV Settore Affari Finanziari resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che in questa sede si intendono integralmente riprodotte:

1) di determinare le indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, spettanti al Sindaco neo-eletto, al Vicesindaco, agli Assessori comunali e al Presidente del Consiglio Comunale neo-nominati sulla base di quanto previsto dall'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000 e dal DM n. 119/2000, in linea con la delibera n.1 del 12 gennaio 2012 della Corte dei Conti, in Sezioni Riunite, resa in funzione nomofilattica, confermata con delibera n. 24/2014 della Corte dei Conti sez. Autonomie,) come da seguente prospetto:

Carica	Indennità risultante al 30 settembre 2005	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Indennità spettante
Sindaco	€ 5.260,11	€ 4.734,09	€ 4.734,09
V.Sindaco	€ 3.945,09	€ 3.550,58	€ 3.550,58
Assessore	€ 3.156,07	€ 2840,46	€ 2840,46
Presidente CC	€ 3.156,07	€ 2840,46	€ 2840,46

2) di dare atto che le indennità di cui sopra verranno ridotte al 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita", come specificato in premessa;

3) di dare atto che la relativa spesa verrà imputata ai corrispondenti capitoli del Bilancio di previsione 2020, che presentano la necessaria disponibilità;


4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'emissione dei cedolini stipendiali, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

**Letto, approvato e sottoscritto.
(seguono le firme all'originale).**

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi: dall' 11 al 25 novembre 2020.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 11 novembre 2020



**Il Segretario Generale
Avv. Celestina LABBADIA**

COMUNE DI CHIETI

19 -

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale


OGGETTO: Art.82 e s.m.i. del T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale.

Pareri previsti dall'art. 49, c.1, D.Lgs 18.8.2000, n. 267

La sottoscritta avv. Celestina LABBADIA, dirigente coordinatore ad interim della Segreteria Generale, attesta, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Chieti 10. mod. 1010

firma



Il sottoscritto dott. Franco RISPOLI nella sua qualità di Dirigente il IV Settore Gestione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sull'atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sulla avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da leggi e regolamenti per l'esecuzione dell'intervento, che sono rimesse al parere del Responsabile del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di delibera, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere tecnico.

Chieti, 10/11/06

firma

